



## AVVISO ALLA CLIENTELA ATRIAFIN

Redatto ai sensi dell'art. 5 della delibera CICR 4 marzo 2003, del successivo provvedimento di attuazione del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 – Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari – Istruzioni per agenti in attività finanziaria.

### I - INFORMAZIONI SULL'AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Atriafin (ditta individuale), Sede legale: Contrada Zacchita, snc – 96019 Rosolini (SR) – Tel. 342/8283092

P.IVA: 02203800038. Iscritto all'albo Agenti in Attività Finanziaria tenuta dall'OAM n. A 10231.

### II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA

I caratteri tipici dell'attività dell'agente in attività finanziaria sono i seguenti:

- l'agente in attività finanziaria è la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude, su mandato di uno o più intermediari finanziari, contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall'art. 106 del T.U.B., senza, tuttavia, disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali ( art. 2 DM 485/2001).

I rischi dell'attività di agenzia in attività finanziaria sono i seguenti:

L'agente non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al Cliente che si rivolge all'agente.

### III - CONDIZIONI ECONOMICHE

Le provvigioni spettanti all'agente vengono corrisposte direttamente dalla Banca o Società Finanziaria mandante, pertanto, nulla sarà dovuto da parte del Cliente. Le spese necessarie per la concessione del finanziamento e relative a servizi accessori/opzionali, vengono stabilite direttamente dall'ente erogante di cui il Cliente prenderà visione sui fogli informativi e avvisi alla clientela dallo stesso fornite.

### IV – DIRITTI DEL CLIENTE

- avere a disposizione e di avere copia di questo “avviso” presso ciascun locale dell'agente in attività finanziaria aperto al pubblico. Nel caso in cui l'agente in attività finanziaria si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, tale avviso forma parte integrante del contratto di agenzia eventualmente sottoscritto quale allegato del contratto stesso;
- ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto che includa anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto e non costituisce neppure una proposta di natura contrattuale, ma ha meri fini informativi;
- ricevere copia del contratto definitivo in forma scritta che include come allegato: Foglio Informativo e Avviso alla Clientela contenente le principali norme di trasparenza;
- recedere dal contratto nei termini stabiliti dallo stesso e con le modalità previste nell'apposita clausola;
- rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie, così come stabilito dal contratto.

### V – OBBLIGHI DEL CLIENTE

- fornire all'agente dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero;
- dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

### VI – OBBLIGHI DELL'AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede svolgendo il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e non divulgando le informazioni relative al cliente delle quali sia venuto a conoscenza in esecuzione dell'incarico conferitogli, ad eccezione di quelle informazioni per le quali la legge imponga obbligo di comunicazione.

### VII – POLIZZA ASSICURATIVA

I finanziamenti in oggetto prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi contro il rischio vita ed il rischio perdita di impiego a beneficio della società finanziatrice. Nel primo caso l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cliente, mentre in caso di perdita d'impiego è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul Cliente, secondo quanto indicato nell'apposita clausola contrattuale dell'accordo di finanziamento e con riferimento, altresì, agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa per cui si rinvia alle regolamentazioni IVASS (già ISVAP).

### VIII – STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE

- obbligo della forma scritta del contratto;
- obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico dell'agente, di consegnare al Cliente copia di questo avviso e del Foglio Informativo relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di finanziamento.
- diritto di recesso.

### IX – PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversie aventi oggetto il presente documento o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Siracusa. La validità delle offerte promozionali e l'eventuale accettazione della richiesta di finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari del richiedente da parte della società erogante. Fare sempre riferimento, per le condizioni contrattuali ed economiche, alla documentazione informativa disponibile per la specifica operazione richiesta, presso i nostri uffici.

DATA E LUOGO \_\_\_\_\_

IL CLIENTE PER RICEVUTA \_\_\_\_\_